



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
ARPAS**

Direzione Tecnico-Scientifica  
Servizio Laboratori e misure in campo  
Codice fase A.1.2.7.

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Servizio di prelievo dei campioni d'acqua per il monitoraggio  
delle acque di balneazione della Sardegna**

**Stagioni balneari 2021-2022**

**CIG 85200041B9**

**NOVEMBRE 2020**



## Sommario

<b>PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>1. <u>OGGETTO DELL'APPALTO .....</u></b>	<b>6</b>
OGGETTO DEL MONITORAGGIO E FINALITÀ .....	6
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO .....	6
<b>2. <u>IMPORTO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO.....</u></b>	<b>7</b>
<b>3. <u>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....</u></b>	<b>8</b>
<b>4. <u>DURATA DEL CONTRATTO .....</u></b>	<b>8</b>
<b>5. <u>CRONOPROGRAMMA.....</u></b>	<b>8</b>
<b>6. <u>SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO .....</u></b>	<b>9</b>
FREQUENZA DEI CAMPIONAMENTI .....	9
CAMPIONAMENTO E RILEVAMENTO DATI DINAMICI .....	9
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE, TRASPORTO E CONSEGNA DEI CAMPIONI .....	11
<b>7. <u>STRUMENTI DI CAMPIONAMENTO, MEZZI DI TRASPORTO (INCLUSA IMBARCAZIONE) E MATERIALI DI CONSUMO .....</u></b>	<b>11</b>
<b>8. <u>DOTAZIONE STRUMENTALE E AUTORIZZAZIONI .....</u></b>	<b>11</b>
<b>9. <u>AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA.....</u></b>	<b>11</b>
<b>10. <u>DIREZIONE DELL'ESECUZIONE.....</u></b>	<b>12</b>
<b>11. <u>COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ .....</u></b>	<b>12</b>
<b>12. <u>PROPRIETA' DEI PRODOTTI E RISERVATEZZA .....</u></b>	<b>12</b>
<b>13. <u>VERIFICHE.....</u></b>	<b>12</b>
<b>14. <u>VERBALE DI ATTESTAZIONE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI .....</u></b>	<b>13</b>
<b>15. <u>VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE.....</u></b>	<b>13</b>
<b>16. <u>CONOSCENZA DELLE NORME E DELLE CONDIZIONI D'APPALTO.....</u></b>	<b>13</b>
<b>17. <u>DOCUMENTI CONTRATTUALI .....</u></b>	<b>13</b>
<b>18. <u>CAUZIONE DEFINITIVA.....</u></b>	<b>14</b>

<b><u>19.</u></b>	<b><u>COPERTURA ASSICURATIVA .....</u></b>	<b><u>14</u></b>
<b><u>20.</u></b>	<b><u>ONERI, OBBLIGHI DIVERSI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA .....</u></b>	<b><u>15</u></b>
<b><u>21.</u></b>	<b><u>PAGAMENTI .....</u></b>	<b><u>16</u></b>
<b><u>22.</u></b>	<b><u>INADEMPIENZE E PENALI.....</u></b>	<b><u>17</u></b>
<b><u>23.</u></b>	<b><u>SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE.....</u></b>	<b><u>18</u></b>
<b><u>24.</u></b>	<b><u>RISERVE E ACCORDO BONARIO .....</u></b>	<b><u>20</u></b>
<b><u>25.</u></b>	<b><u>SUBAPPALTO.....</u></b>	<b><u>22</u></b>
<b><u>26.</u></b>	<b><u>AVVALIMENTO.....</u></b>	<b><u>22</u></b>
<b><u>27.</u></b>	<b><u>DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO.....</u></b>	<b><u>23</u></b>
<b><u>28.</u></b>	<b><u>PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE.....</u></b>	<b><u>23</u></b>
<b><u>29.</u></b>	<b><u>OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....</u></b>	<b><u>23</u></b>
<b><u>30.</u></b>	<b><u>TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....</u></b>	<b><u>23</u></b>
<b><u>31.</u></b>	<b><u>SPESE CONTRATTUALI .....</u></b>	<b><u>24</u></b>
<b><u>32.</u></b>	<b><u>CONTROVERSIE .....</u></b>	<b><u>24</u></b>

## PREMESSA

L'ARPAS, Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, istituita con Legge Regionale 18 maggio 2006 n. 6, ha tra i suoi compiti istituzionali il monitoraggio delle acque di balneazione della Regione Sardegna, a tutela della salute dei bagnanti. L'Agenzia effettua in alcune stazioni il monitoraggio della specie algale potenzialmente tossica *Ostreopsis cf. ovata* e delle altre microalghe bentoniche nell'ambito della strategia nazionale di controllo dei fenomeni di fioritura

La normativa vigente è il D.Lgs. 30 maggio 2008, n.116, recante Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione che abroga la direttiva 76/160/CEE. Successivamente è stato emanato il DM Salute 30 marzo 2010 che definisce i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. 116/08, successivamente modificato con DM del 19 aprile 2018.

Ogni anno, prima dell'avvio della stagione balneare, la Regione Sardegna (RAS - ARDIS) emana una Circolare regionale per la stagione balneare (nel seguito per brevità Circolare Balneazione) per la gestione della qualità delle acque di balneazione, che contiene tra le altre tutte le informazioni e indicazioni necessarie per lo svolgimento del monitoraggio, compreso l'elenco delle acque di balneazione, l'elenco dei punti di prelievo con le coordinate delle stazioni ed il calendario di monitoraggio.

L'ARPAS intende affidare i prelievi dei campioni di acqua marina delle Acque di balneazione per le stagioni balneari 2021 e 2022 ed il soggetto che si aggiudicherà la gara dovrà attenersi alle Circolari Balneazione che verranno emanate dalla Regione Sardegna (ARDIS) per le medesime stagioni, nonché alle Comunicazioni ufficiali dell'ARPAS in relazione agli eventuali fuori norma.

La Rete di Monitoraggio delle acque di balneazione della Sardegna attualmente consta di 663 Acque di balneazione da classificare a cura dell'Amministrazione regionale, delle quali 660 sono stazioni di campionamento, soggette ad incremento o accorpamento. Per ciascuna acqua di balneazione è fissato un programma per il monitoraggio dei parametri batteriologici: Enterococchi intestinali ed *Escherichia coli*, indicati nel D.Lgs.116/08, Allegato 1 colonna A e nell'art.2 del DM Salute 30 marzo 2010 - Allegato A.

I campioni devono essere prelevati da personale competente nel rispetto delle norme riportate nell'Allegato V al D.Lgs. 116/08, come modificato dall'art.5 del DM Salute 30 marzo 2010 – Allegato D.

Inoltre, la normativa prevede un'ispezione visiva del sito di prelievo per individuare:

1. inquinanti quali residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o altri rifiuti,
2. fioriture, schiume, variazioni di colore in relazione a proliferazione cianobatterica o di macroalghe e fitoplancton.

Il citato DM del 19 aprile 2018 all'art. 3 modifica il Decreto Ministeriale del 30 marzo 2010 per quanto attiene alle "*Linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative*", pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità nel **Rapporto ISTISAN n. 14/19, da seguire** per l'attuazione del sistema di sorveglianza e il relativo piano di campionamento della specie algale potenzialmente tossica *Ostreopsis cf. ovata* e delle altre microalghe bentoniche.

Il presente Capitolato, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina il contratto tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (nel seguito per brevità ARPAS) e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 risultato aggiudicatario della procedura di gara.

## 1. OGGETTO DELL'APPALTO

### Oggetto del monitoraggio e finalità

L'oggetto del servizio prevede l'esecuzione del campionamento finalizzato al controllo, al monitoraggio e alla classificazione delle Acque di balneazione della Sardegna nonché un supporto all'individuazione di siti potenzialmente soggetti a proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino.

Le prestazioni richieste sono disciplinate dalle norme di seguito elencate:

- D.Lgs. 116/08: Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.
- DM Salute 30 marzo 2010: Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24.05.2010
- DECRETO del 19 aprile 2018. Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: «Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione». Gazzetta n. 196 del 24.08.2018
- Documenti ufficiali pubblicati sul sito "Sardegna Ambiente" all'indirizzo: [www.sardegnaambiente.it/balneazione/](http://www.sardegnaambiente.it/balneazione/) relativi alle campagne di monitoraggio precedenti (Circolari regionali e relativi allegati, ecc.)
- Linee guida «*Ostreopsis cf. ovata*: linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative», pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/19 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web [www.iss.it](http://www.iss.it)
- Linee guida «Cianobatteri: linee guida per la gestione delle fioriture di cianobatteri nelle acque di balneazione», pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/20 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web <http://www.iss.it>
- Protocolli operativi realizzati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in collaborazione con le Agenzie regionali protezione ambientale consultabili sul sito web <http://www.isprambiente.it>

### Descrizione del servizio

Il servizio di campionamento delle Acque di balneazione della Sardegna consiste delle seguenti fasi:

1. Campionamento delle Acque di balneazione nel mese di Aprile, prima dell'avvio della stagione balneare, e campionamento mensile dei campioni routinari delle Acque di balneazione, secondo

la stretta tempistica definita nel Calendario di monitoraggio, pubblicato nella Circolare Regionale per la stagione balneare 2021 e 2022, e consegna ai Laboratori ARPAS;

2. Prelievo di campioni suppletivi (storicamente inferiori al 10 % del totale dei campioni annui) nelle stazioni con valori fuori norma, nei tempi richiesti dai Responsabili/Referenti dei Laboratori della Rete ARPAS, e consegna al Laboratorio ARPAS richiedente;
3. Rilevazione delle misure e condizioni di campo, contestualmente al prelievo dei campioni e registrazione sulla scheda fornita da ARPAS (allegato D del Decreto attuativo 30 marzo 2010 e ss.mm.ii.), con documentazione fotografica;
4. Segnalazione di eventuali nuove fonti di inquinamento, proliferazione di cianobatteri e microalghe nelle Acque di balneazione monitorate;
5. Compilazione della Scheda di campo fornita da ARPAS per la valutazione di siti di monitoraggio della microalga bentonica tossica *Ostreopsis cf. ovata*;
6. Prelievo di campioni di acqua e substrato per la ricerca della microalga bentonica tossica *Ostreopsis cf. ovata* su richiesta di ARPAS su un numero massimo di 15 siti;
7. Raccordo tra il coordinatore delle squadre di campionamento e il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) dell'ARPAS;
8. Attività di reporting con frequenza almeno trimestrale.

Il Servizio che si intende affidare è caratterizzato dal rispetto indifferibile del Calendario di campionamento delle Aree di balneazione, che per ogni stagione balneare viene predisposto e trasmesso al Ministero della Salute entro il mese di Febbraio. Lo spostamento delle date può essere giustificato solo per particolari motivi, descritti nel presente Capitolato speciale. Le modalità di esecuzione del campionamento sono riportate nelle disposizioni normative.

## **2. IMPORTO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO**

L'importo a base di gara ammonta ad **€ 325.000,00** IVA esclusa.

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'esecutore dal presente CSA e da ogni altro documento contrattuale.

Con riferimento agli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., ai fini del presente appalto non sussistono rischi interferenziali di cui all'art. 26 comma 3 del medesimo decreto, non sussiste dunque l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. previsto dal comma 3 del medesimo articolo. Resta comunque onere di ciascun Operatore economico elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

L'Operatore economico dovrà indicare in sede di offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

I costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività in campo dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procederà alla verifica di congruità dell'offerta nei casi previsti dalla legge.

I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale.

Si specifica che, come disciplinato dall'art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre alla ditta aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la ditta aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, del comma 3, lett. a), per i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 50, comma 1, ovvero quei contratti "nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto".

### **4. DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è pari a due anni: stagione balneare 2021 – stagione balneare 2022.

La data di inizio del servizio sarà indicata nel verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti e non potrà essere successiva alla prima data di campionamento indicata nel calendario di monitoraggio allegato alla Circolare Balneazione.

La prestazione, per ciascun anno, avrà una durata coincidente con quella prevista nel calendario di monitoraggio allegato alla Circolare Balneazione ufficiale dei prelievi per le stagioni balneari 2021 e 2022, pertanto - indicativamente – sei mesi per l'anno 2021 e sei mesi per l'anno 2022.

### **5. CRONOPROGRAMMA**

L'Aggiudicatario dovrà eseguire il servizio di campionamento delle Acque di balneazione della Sardegna nello stretto rispetto di:

- le tempistiche stabilite nel Programma di monitoraggio allegato alla Circolare regionale per la stagione balneare 2021 e 2022, nel quale sono specificate le stazioni e le date di campionamento,
- gli orari di consegna dei campioni ai Laboratori ARPAS
- il documento di distribuzione dei campioni prelevati tra i tre Laboratori ARPAS, salvo diverse comunicazioni del RUP.

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare i prelievi suppletivi nei tempi di campionamento richiesti dai Responsabili/Referenti dei Laboratori della Rete ARPAS e dovrà effettuare la consegna al Laboratorio ARPAS richiedente. La richiesta dei campionamenti suppletivi avverrà per iscritto attraverso e-mail indirizzata al Coordinatore della ditta aggiudicataria da parte dei Direttori dei Laboratori o dei Referenti incaricati, con indicazione delle stazioni nelle quali si sono verificati i superamenti dei valori di concentrazione degli indicatori microbiologici e i tempi di campionamento e di consegna al Laboratorio.

L'aggiudicatario dovrà inoltre effettuare dei campionamenti di acqua e substrato per la ricerca della microalga bentonica tossica *Ostreopsis cf. ovata* su richiesta di ARPAS su un numero massimo di 15 siti.



## **6. SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO**

### **Frequenza dei campionamenti**

La frequenza di campionamento delle acque di balneazione è mensile e dovrà rispettare per ciascuna stazione la data indicata nel calendario di monitoraggio, che sarà fornito dall'ARPAS alla ditta aggiudicataria della gara dopo la pubblicazione della Circolare Balneazione, prevista a febbraio di ogni annualità.

I prelievi non potranno essere effettuati in data antecedente a quella indicata nel calendario, né potranno essere svolti con un ritardo di oltre quattro giorni dalla data prevista (art.6 D.lgs. 116/08) senza opportune giustificazioni e comunque dovranno rispettare l'intervallo massimo tra i campionamenti non superiore a 31 giorni per tutto il periodo del monitoraggio (1° aprile - 30 settembre). In presenza di situazioni particolari, ad esempio avverse condizioni meteo marine, tali da rendere impossibile l'effettuazione dei prelievi secondo le modalità suddette, il campionamento dovrà avvenire il primo giorno utile, cessate le cause ostative. Tale posticipazione dovrà essere sempre comunicata al DEC e al Laboratorio ARPAS interessato, giustificata e supportata da idonea documentazione.

Eventuali campionamenti suppletivi (non previsti dal calendario) saranno obbligatori nei casi nei quali dovessero presentarsi superamenti delle concentrazioni limite dei parametri microbiologici (in relazione agli esiti delle determinazioni analitiche) o situazioni inaspettate/emergenze che potenzialmente potrebbero mettere a rischio la salute dei bagnanti e dovranno avvenire nel rispetto delle indicazioni di ARPAS.

I campionamenti suppletivi a seguito dei fuori norma consistono almeno in:

- 1° campionamento entro le 72 ore (per revoca fuori norma)
- 2° campionamento, se si ha la conferma della revoca del fuori norma entro 7 giorni, altrimenti si ripete.

### **Campionamento e rilevamento dati dinamici**

Il campionamento delle acque di balneazione dovrà essere effettuato in conformità con quanto previsto dall'Allegato D del DM Salute 30 marzo 2010, utilizzando contenitori sterili monouso, con tappo a vite, di materiale trasparente, non colorato, di volume pari o superiore ai 250 ml. In particolare:

- Campionamento ad una profondità di circa 30 cm sotto il pelo libero dell'acqua e ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità compresa tra gli 80 e i 120 cm. Nel caso di costa alta, il prelievo dovrà essere effettuato in prossimità della linea di costa.
- Per evitare la contaminazione accidentale del campione, dovranno essere seguite le "Norme per la manipolazione dei campioni per le analisi microbiologiche" riportate nell'allegato V del D.Lgs. 116/2008.
- La fascia oraria di campionamento prevista per legge è compresa tra le ore 09:00 e le ore 16:00.
- Il campione deve essere identificato chiaramente sul contenitore (con inchiostro indelebile) e sul verbale di campionamento.

- Durante le attività di campionamento dovrà essere compilata per ogni campione la scheda fornita da ARPAS per la registrazione dei seguenti dati di campo:
  - Data, ora, Comune, Nome della Stazione
  - Codice regionale della Stazione
  - NUMIND (codice alfanumerico del Ministero della Salute)
  - Temperatura (°C) dell'aria
  - Temperatura (°C) dell'acqua
  - Vento: direzione (provenienza in funzione dei punti cardinali) ed intensità (debole, medio, forte)
  - Stato del mare (calmo o mosso)
  - Direzione di provenienza delle onde (in funzione dei punti cardinali)
  - Stima visuale dell'altezza d'onda (m)
  - Intensità (m/s) e direzione della corrente superficiale (in gradi Nord)
  - Condizioni meteo: presenza di pioggia (assente, lieve, moderata, intensa) e copertura nuvolosa (assente, parziale, totale)
  - Esiti dell'ispezione visiva per individuare inquinanti quali residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o altri rifiuti
  - Esiti dell'ispezione visiva per rilevare segnali di proliferazione cianobatterica, di macroalghe e di fitoplancton.
  - Su ogni punto indagato e per ogni campionamento, dovrà essere prodotta documentazione fotografica datata e georeferenziata del sito di indagine e prelievo.

La scheda è il documento di accompagnamento dei campioni. La mancata o parziale compilazione comporta il respingimento dei campioni.

In tutte le Acque di balneazione e/o siti limitrofi indicati da ARPAS e in particolare nei siti nei quali nell'ispezione visiva si rilevino segnali di proliferazione cianobatterica, di macroalghe e di fitoplancton, dovrà essere compilata la Scheda di campo per la valutazione di siti di monitoraggio della microalga bentonica tossica *Ostreopsis cf. ovata*, fornita da ARPAS.

L'ARPAS comunicherà in quali di questi siti effettuare i prelievi di campioni di acqua per la ricerca della microalga bentonica tossica *Ostreopsis cf. ovata*, a seguito delle segnalazioni della ditta aggiudicataria e della compilazione delle Schede di campo per la valutazione di siti di monitoraggio della microalga bentonica tossica *Ostreopsis cf. ovata*. Le modalità di prelievo sono indicate nelle Linee guida «*Ostreopsis cf. ovata*: linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative», pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/19 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web [www.iss.it](http://www.iss.it).

L'ARPAS comunicherà la destinazione della consegna dei campioni fissati, in funzione dell'organizzazione interna.

### **Condizioni di conservazione, trasporto e consegna dei campioni**

- I campioni dovranno essere consegnati ai laboratori ARPAS di Cagliari, Portoscuso e Sassari secondo le indicazioni che verranno fornite da ARPAS in merito alla distribuzione dei campioni contestualmente alla consegna del calendario dei prelievi;
- La consegna sei prelievi dovrà essere effettuata entro le ore 16.00 della stessa giornata del prelievo i giorni lunedì, martedì e mercoledì ed entro le ore 9 del giorno successivo al prelievo i giorni martedì, mercoledì e giovedì, salvo festività infrasettimanali o accordi con le strutture.
- Durante il periodo intercorrente tra il campionamento e la consegna al laboratorio (conservazione e trasporto) i campioni dovranno essere mantenuti ad una temperatura compresa tra 0°C e 4°C, mediante borsa frigorifera od altro mezzo refrigerato.
- All'arrivo nella sede ARPAS di destinazione, verrà verificata la temperatura dei contenitori di trasporto che non potrà essere superiore ai 4°C+3°C per l'accettazione degli stessi.
- Alla consegna verrà verificata la corrispondenza dei campioni con quanto registrato sul documento di accompagnamento.
- Qualora al momento dell'effettuazione delle attività permangano ancora le condizioni di emergenza sanitaria per Covid-19, la ditta aggiudicataria dovrà rispettare tutte le misure per il contenimento del contagio indicate da ARPAS per l'accesso alle sedi dei Laboratori.

### **7. STRUMENTI DI CAMPIONAMENTO, MEZZI DI TRASPORTO (INCLUSA IMBARCAZIONE) E MATERIALI DI CONSUMO**

Tutte le spese necessarie per effettuare il servizio di prelievo e di acquisizione dei dati di campo, comprese quelle per l'affitto di mezzi nautici e su ruota per raggiungere le stazioni, gli attrezzi ed i contenitori indispensabili per effettuare il prelievo, sono da considerarsi a totale carico della ditta aggiudicataria, nell'ambito del corrispettivo di appalto.

L'ARPAS si riserva di operare tutte le necessarie verifiche per il controllo della correttezza del servizio erogato.

Qualora al momento dell'effettuazione delle attività permangano ancora le condizioni di emergenza sanitaria per Covid-19, la ditta aggiudicataria dovrà adottare tutte le misure per il rispetto dei requisiti di sicurezza per gli operatori.

### **8. DOTAZIONE STRUMENTALE E AUTORIZZAZIONI**

Nell'esecuzione del servizio di campionamento la ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio in completa autonomia, facendosi carico di ogni onere che concerne il reperimento della necessaria e adeguata attrezzatura, del personale e dei mezzi, nonché dei relativi permessi, autorizzazioni e nulla osta che si dovessero rendere necessari per la corretta esecuzione di tutte le attività oggetto del presente CSA secondo le tempistiche richieste.

### **9. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA**

Il RUP dà avvio all'esecuzione del contratto, redigendo apposito verbale che sarà firmato dallo stesso e controfirmato dalla ditta aggiudicataria che è tenuta a dare inizio alle prestazioni dalla data del suddetto

verbale.

L' ARPAS per il tramite del RUP, ricorrendo le condizioni di cui all'art 32 comma 8 del D.Lgs.n. 50/2016 (di seguito Codice), si riserva di disporre l'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali in via d'urgenza, in pendenza del termine per la stipula del contratto, previa costituzione a cura della ditta aggiudicataria della garanzia definitiva di cui all'art 103 del Codice.

L'esecuzione in via d'urgenza non potrà comunque essere richiesta prima che l'aggiudicazione diventi efficace.

In tale ipotesi di esecuzione anticipata, la ditta aggiudicataria è tenuta a dare avvio all'esecuzione del servizio nei termini stabiliti dall' ARPAS.

## **10. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE**

L'ARPAS costituirà al suo interno un ufficio per la vigilanza sull'esecuzione del contratto costituito dal Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) e altro personale di supporto (Ufficio Direzione dell'Esecuzione).

Durante l'esecuzione l'attività della ditta aggiudicataria sarà sottoposta a controlli e accertamenti da parte del suddetto Ufficio.

## **11. COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ**

La ditta aggiudicataria si impegna a designare una figura di coordinamento con funzioni di referente scientifico dotato di comprovata esperienza nell'ambito del monitoraggio delle acque di balneazione. Il nominativo sarà comunicato all'ARPAS per iscritto entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Il Coordinatore nominato provvederà, per conto della ditta aggiudicataria, a vigilare continuativamente affinché tutti gli obblighi contrattuali siano adempiuti e sarà il naturale corrispondente del DEC del contratto per conto dell'ARPAS.

## **12. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E RISERVATEZZA**

Tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante, pertanto, restano assolutamente preclusi alla ditta aggiudicataria ogni uso o divulgazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, anche parziale dei prodotti realizzati.

La ditta aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

## **13. VERIFICHE**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accertare in ogni momento che le prestazioni avvengano a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati di contratto, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e di ogni altra disposizione, nonché secondo gli ordini che verranno impartiti dal RUP.

L'ARPAS si riserva altresì la facoltà di effettuare controlli a campione nel corso delle attività di monitoraggio.

Eventuali contestazioni saranno comunicate tramite PEC all'Aggiudicatario entro il termine di 10 giorni dalla data di verifica eseguita. L'Aggiudicatario potrà presentare proprie osservazioni e/o chiarimenti perentoriamente entro i successivi 5 giorni pena delle applicazioni delle penali di cui all'articolo 18. Per contestazioni, a fronte delle quali l'Aggiudicatario non abbia presentato osservazioni e/o validi chiarimenti, l'ARPAS non accetterà le misure ed elaborazioni, invitando la ditta aggiudicataria ad eliminare le manchevolezze riscontrate, e assegnandoli un termine perentorio per la regolarizzazione.

Dopo il suddetto termine, qualora ARPAS riscontrasse il permanere delle manchevolezze segnalate, essa emetterà il giudizio di non accettazione del Servizio e procederà secondo quanto previsto all'art.19.

#### **14. VERBALE DI ATTESTAZIONE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione da parte della ditta aggiudicataria di avvenuto completamento delle prestazioni contrattuali il DEC sulla base delle verifiche effettuate in corso di esecuzione e finali, procederà ad emettere il verbale di ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **15. VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il DEC controlla l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'Art.102 del D.lgs. 50/16 e del DM 49/2018.

La verifica di conformità è eseguita dal DEC trimestralmente e il corrispettivo della prestazione sarà erogato a seguito dell'emissione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione.

#### **16. CONOSCENZA DELLE NORME E DELLE CONDIZIONI D'APPALTO**

La ditta aggiudicataria, in piena autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative e osservare tutti i regolamenti, le norme nazionali, comunitarie e tecniche vigenti pertinenti l'esecuzione dell'appalto, nonché in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e igiene del lavoro, le norme fiscali ed ogni qualsiasi prescrizione possa comunque interessare il contratto e la sua esecuzione.

Per quanto non espressamente prescritto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, quelle in materia di contabilità generale dello Stato, del Codice Civile e di tutta la normativa vigente nazionale e/o comunitaria, anche se non specificatamente menzionata.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre uniformarsi a tutte le disposizioni riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro senza diritto ad alcun compenso di sorta e sotto l'obbligo, in caso d'inosservanza o trasgressione, del risarcimento di ogni danno, del quale danno la stessa ditta aggiudicataria si terrà completamente tacitato con il prezzo contrattuale. Nell'esecuzione del monitoraggio, la ditta aggiudicataria si atterrà, nel modo più scrupoloso, al rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche; doterà il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto di tali norme e controllerà la continua efficienza ed il regolare uso di tali mezzi.

#### **17. DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Il presente capitolato, gli allegati e i documenti/protocolli ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, così come gli eventuali chiarimenti e le rettifiche adottate nel corso della procedura di gara, unitamente all'offerta economica e all'offerta tecnica presentate dall'aggiudicatario in sede di gara.

## **18. CAUZIONE DEFINITIVA**

La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell'art.103 D. Lgs 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell'articolo 1957 del Codice Civile;
2. il pagamento dell'intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione verrà determinato ai sensi dell'art 103 del D.lgs. 50/2016, applicando le riduzioni previste dall'art 93 comma 7 del Codice, ricorrendone i presupposti.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la ditta aggiudicataria.

L'ARPAS potrà chiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla ditta aggiudicataria.

L'Agenzia ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all'art 103 comma 2 del Codice, al quale si rinvia.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia fidejussoria in questione è svincolata all'atto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione di verifica di conformità. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare della ditta aggiudicataria, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest'ultimo, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della prestazione.

## **19. COPERTURA ASSICURATIVA**

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico dell'ARPAS o in solido con l'Amministrazione stessa, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.

È obbligo della ditta aggiudicataria stipulare specifica Polizza Assicurativa Responsabilità Civile, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) e con validità

non inferiore alla durata di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto.

In alternativa alla stipula della polizza che precede, La ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche di quelle indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche le complessive prestazioni contrattuali da svolgersi per conto dell'ARPAS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora la ditta aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## **20. ONERI, OBBLIGHI DIVERSI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

Sarà obbligo della ditta aggiudicataria di adottare nell'esecuzione del servizio, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

Nell'esecuzione dell'appalto la ditta aggiudicataria garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice (art. 30 co. 3 D.Lgs. 50/16).

La ditta aggiudicataria non potrà eccepire, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal codice civile.

L'esecutore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri. Nello specifico, oltre agli oneri espressamente previsti nel presente capitolato, nel contratto e a quelli derivanti dall'applicazione di tutte le norme in materia, saranno a carico della ditta aggiudicataria gli oneri e obblighi di seguito indicati, da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto:

- le spese derivanti dall'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi a favore del proprio personale impiegato nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente appalto. La responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà unicamente sull'Aggiudicatario lasciando indenne l'ARPAS da ogni responsabilità e/o ogni azione legale;
- ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente della ditta aggiudicataria con esonero totale dell'ARPAS.

La ditta aggiudicataria è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle

attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano La ditta aggiudicataria anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

## **21. PAGAMENTI**

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso ai servizi previsti dal presente Capitolato speciale.

Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato, previa verifica da parte del RUP, dello stato e della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali prescritte ed elencate di seguito e previa acquisizione del DURC, in quattro rate:

- 1° rata il cui importo sarà pari al 25% del corrispettivo contrattuale: la liquidazione avverrà alla conclusione dei primi tre mesi di campionamento (aprile, maggio e giugno 2021) e all'esecuzione delle attività in cronoprogramma, in seguito alla consegna delle relazioni mensili e delle immagini, effettuate durante il campionamento, georeferenziate, recanti in sovraimpressione, oltre alle coordinate, data e ora dello scatto, e dopo verifica della corretta esecuzione delle attività a cura del DEC.
- 2° rata il cui importo sarà pari al 25% del corrispettivo contrattuale: la liquidazione avverrà alla conclusione della stagione balneare dell'anno 2021, dopo altri tre mesi di campionamento (luglio, agosto e settembre 2021) e all'esecuzione delle attività in cronoprogramma, in seguito alla consegna delle relazioni mensili e delle immagini, effettuate durante il campionamento, georeferenziate, recanti in sovraimpressione, oltre alle coordinate, data e ora dello scatto, e dopo verifica della corretta esecuzione delle attività a cura del DEC.
- 3° rata il cui importo sarà pari al 25% del corrispettivo contrattuale: la liquidazione avverrà alla conclusione dei primi tre mesi di campionamento della stagione balneare dell'anno 2022 (aprile, maggio e giugno 2022) e all'esecuzione delle attività in cronoprogramma, in seguito alla consegna delle relazioni mensili e delle immagini, effettuate durante il campionamento, georeferenziate, recanti in sovraimpressione, oltre alle coordinate, data e ora dello scatto, e dopo verifica della corretta esecuzione delle attività a cura del DEC.
- 4° rata il cui importo sarà pari al 25% del corrispettivo contrattuale: la liquidazione avverrà alla conclusione della stagione balneare 2022, dopo altri tre mesi di campionamento (luglio, agosto e settembre 2022) e all'esecuzione delle attività in cronoprogramma, in seguito alla consegna delle relazioni mensili e delle immagini, effettuate durante il campionamento, georeferenziate recanti in sovraimpressione, oltre alle coordinate, data e ora dello scatto, e dopo verifica della corretta esecuzione delle attività a cura del DEC.

La fattura dovrà essere emessa dall'aggiudicatario successivamente all'emissione del Certificato di pagamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016.

Il certificato di pagamento sarà emesso a fronte del ricevimento di un dettagliato documento riepilogativo



delle attività svolte nel periodo di riferimento.

Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente contratto, incluso il CIG, la descrizione delle prestazioni cui si riferisce e deve essere intestata e trasmessa all'ARPAS in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (Codice Univoco Ufficio GMTSZX).

Il termine di pagamento è convenuto in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dalla fattura elettronica ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i ed il pagamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e di accertamento dell'assenza d'irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall'art 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008).

In ogni caso, l'importo imponibile del corrispettivo da contabilizzare e fatturare, dovrà essere determinato al netto della ritenuta dello 0,50 per cento (che dovrà necessariamente essere esposta in fattura).

L'importo complessivo delle ritenute di garanzia effettuate durante l'esecuzione del contratto, sarà fatturato e quindi assoggettato ad IVA, esclusivamente al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali a seguito dell'emissione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/16).

L'ARPAS è soggetta all'applicazione della norma "Split payment", ai sensi dell'articolo 17 Ter del DPR 633/72 e, pertanto, la fattura elettronica dovrà riportare nel campo "esigibilità IVA" il carattere "S" Scissione dei pagamenti.

Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente dedicato che l'Aggiudicatario comunicherà ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 3 comma 1 L.136/2010 e ss.mm. con il modulo fornito dall'ARPAS e sarà tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta.

L'Aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte a causa del mancato adempimento agli obblighi prescritti in materia di tracciabilità.

## **22. INADEMPIENZE E PENALI**

Il servizio dovrà essere eseguito, salvo cause ed eventi imprevedibili e all'Aggiudicatario non imputabili, nel rispetto delle scadenze e modalità di cui al presente Capitolato d'appalto, dei suoi allegati e della Relazione tecnica illustrativa.

I campionamenti che saranno svolti con un ritardo rispetto alla data prevista in calendario per avverse condizioni meteo marine, tali da rendere impossibile l'effettuazione dei prelievi secondo le modalità richieste, dovranno avvenire il primo giorno utile dopo la cessazione delle cause ostative. I campionamenti potranno essere svolti oltre i quattro giorni dalla data prevista (art.6 D.lgs. 116/08) solo per motivate

giustificazioni e comunque dovranno rispettare l'intervallo massimo tra i campionamenti non superiore a 31 giorni per tutto il periodo del monitoraggio (1° aprile - 30 settembre). La posticipazione dovrà essere sempre comunicata, giustificata e supportata da idonea documentazione.

Per ogni giorno solare di ritardo, imputabile alla ditta aggiudicataria, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei campioni, ARPAS potrà applicare alla ditta aggiudicataria una penale, in conformità di quanto previsto dall'art. 113-bis, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, pari all'1‰ (unopermille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la ditta aggiudicataria esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto; in tali casi l'Agenzia applica la penale di cui al precedente capoverso sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale (art. 113bis comma 2 D.Lgs. 50/16); è fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Aggiudicatario con la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente periodo verranno contestati alla ditta aggiudicataria per iscritto dal RUP. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'ARPAS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l'ARPAS provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del RUP, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione del servizio. Nei casi precedenti il RUP formula le contestazioni degli addebiti all'esecutore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie contro-deduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, l'Amministrazione committente, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 108 co. 3 D.Lgs. 50/16 e art.18 co. 3 DM 49/2018).

### **23. SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Stante la circostanza che l'attività è normativamente calendarizzata ed i relativi tempi sono da rispettarsi imperativamente, il mancato rispetto degli stessi, in linea di massima, costituisce grave inadempimento contrattuale, presupposto per risoluzione in danno, fatta eccezione per le fattispecie di impossibilità sopravvenute della prestazione non dipendenti dall'obbligato.

Fermo quanto disposto dall'art. 107 del D.lgs. 50/2016, La ditta aggiudicataria non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano

in atto controversie con l'ARPAS.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale della ditta aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In analogia a quanto previsto dall'articolo 107 del Codice in materia di lavori, in tutti i casi in cui ricorrano i presupposti e le circostanze di cui al comma 1 dello stesso, che impediscono in via temporanea l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del contratto, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

Le eventuali contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni disposte sono scritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del servizio; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sui documenti di contabilità.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa il RUP procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.

Le interruzioni/sospensioni del servizio per cause di forza maggiore non imputabili a nessuna delle parti, non danno luogo a responsabilità per nessuna delle parti, né ad indennizzi di sorta.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice non rientranti nei casi di sospensione illegittima, in ordine al risarcimento dovuto all'esecutore, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2 del DM MIT n. 49/2018, in quanto compatibili.

La stazione appaltante può altresì risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 108 del Codice degli Appalti. L'amministrazione committente ha il diritto, infine, di recedere in qualunque momento dal contratto, nelle modalità e nei termini di cui all'articolo 109 del

D.Lgs. 50/2016.

Con la risoluzione del contratto in danno dell'esecutore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo. L'affidamento a terzi è comunicato all'esecutore inadempiente. All'esecutore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 108 co. 2 D.Lgs. 50/16).

Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dall'eventuale contratto di avvalimento. La risoluzione del contratto è comunicata dall'ARPAS alla ditta aggiudicataria con PEC.

In ogni caso si conviene che l'ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa comunicazione alla ditta aggiudicataria, nei casi espressamente previsti dal presente Capitolato, dalla Legge e dal Codice.

In caso di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria si impegnerà a fornire all'ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Fermo quanto disposto dall'art. 107 del Codice, la ditta aggiudicataria non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARPAS.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale della ditta aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'ARPAS procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della ditta aggiudicataria per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ARPAS e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

## **24. RISERVE E ACCORDO BONARIO**

Ai sensi dell'articolo 17 comma 1 del DM MIT 49/2018, *l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 21 dello stesso DM.*

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

La contestazione della ditta aggiudicataria deve essere apposta tempestivamente per iscritto nel primo atto contabile idoneo a riceverla, contestuale o immediatamente successivo al fatto da cui la pretesa trae origine. In capo alla ditta aggiudicataria incombe l'onere di esplicitare, in modo dettagliato e puntuale, la natura delle motivazioni che hanno indotto a formulare la riserva e i conseguenti pregiudizi e, se la ditta aggiudicataria non è nelle condizioni di quantificare istantaneamente il danno deve rendere esplicita la riserva, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni dalla sua iscrizione. In seguito le riserve devono essere necessariamente confermate nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili, e in

sede di liquidazione del conto finale se non si è addivenuti ad un accordo bonario. Nel caso in cui ciò non avvenga, la domanda si intende rinunciata.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

La mancata proposizione della domanda nei modi e nei termini stabiliti comporta la decadenza per la ditta aggiudicataria di far valere le proprie pretese, seppur fondate.

L'unica eccezione a tale regola generale riguarda i casi in cui il presupposto della pretesa aggiuntiva si sia verificato solo successivamente alla firma dei saldi contabili.

Il DEC comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al RUP nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni, firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili.

Ciò premesso, si evidenzia il contenuto delle possibili pretese che la ditta aggiudicataria può far valere nei confronti dell'Amministrazione attraverso lo strumento delle riserve:

- pretese di maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nei documenti contabili (per esempio: quando la ditta aggiudicataria ritenga che siano state contabilizzate quantità di prestazioni inferiori a quelle realmente eseguite; ovvero quando alle quantità eseguite siano stati applicati prezzi di elenco inferiori a quelli dovuti);
- pretese connesse a fatti di forza maggiore che rendono più onerosa la prestazione della ditta aggiudicataria rispetto a quella contrattualmente prevista;
- pretese di natura risarcitoria, in quanto traggono origine da comportamenti illeciti dell'amministrazione (es., una sospensione del servizio illegittima perché conseguente a negligenze dell'ente appaltante).

Per ogni richiesta della ditta aggiudicataria che riguardi maggiori somme rispetto al corrispettivo pattuito incombe l'onere dell'iscrizione della riserva; tale onere è escluso per le pretese che riguardino l'origine e la stessa vita del contratto (come la risoluzione, l'annullamento ed il recesso). Sono inoltre escluse: le pretese che traggono origine da fatti illeciti dell'Amministrazione che non siano direttamente collegate all'esecuzione del servizio; le pretese che riguardano eventi estranei alla contabilità, come i debiti di valore relativi alla rivalutazione monetaria; ovvero gli interessi legali e moratori derivanti dai ritardi dei pagamenti. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si procederà con l'attivazione dell'accordo bonario secondo le modalità di cui all'art. 206 del Codice.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato; in ogni caso, a prescindere dalle riserve iscritte e dal loro ammontare, il limite massimo complessivo riconoscibile alla ditta aggiudicataria sarà pari al 15 per cento dell'importo del contratto.

Il DEC dà immediata comunicazione al R.U.P. delle riserve iscritte, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il RUP verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate ed effettua eventuali ulteriori audizioni/verifiche, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri e formula, laddove valuti il sussistere di idonei presupposti, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario che viene trasmessa al dirigente competente e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione e sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

La Ditta, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario innanzi al giudice ordinario entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza.

## **25. SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso solo se l'aggiudicatario ha dichiarato di volersi avvalere del suddetto istituto in sede di gara. È autorizzato alle condizioni indicate all'art. 105 del Codice, fatto salvo la limitazione della soglia % alla luce delle recenti sentenze della Corte Europea, e previa autorizzazione della Stazione Appaltante. Il subappalto è concesso ad esito delle verifiche di cui all'art. 105 del Codice, a cui si rinvia.

## **26. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. 50/2016. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3

del D. Lgs. 50/2016, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **27. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e della Legge. 21 febbraio 1991, n. 52.

## **28. PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE**

Si applicano le disposizioni dell'art 48 commi 17 e 18 del D.lgs. n. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale.

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della ditta aggiudicataria, o di risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell'art 88 comma 4-ter del D.lgs. n. 159/2011, ovvero di dichiarazione di inefficacia del contratto, l'ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## **29. OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

La ditta aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'ARPAS ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **30. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (UE 2016/679) così come recepito nel D. Lgs 101 del 10 agosto 2018 ed esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura. Gli operatori economici concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto regolamento. Titolare del trattamento dei dati

personali è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna.

### **31. SPESE CONTRATTUALI**

La stipula del contratto avverrà mediante scrittura pubblica o in modalità elettronica secondo le norme vigenti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 applicabili alla fattispecie. Le relative spese contrattuali saranno a carico dell'Operatore economico Aggiudicatario.

### **32. CONTROVERSIE**

In caso di controversie tra l'Operatore economico Aggiudicatario e l'ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

La Responsabile Unica del Procedimento  
Maria Cossu